n. 3 | 23.01.2022

Q S

Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno settimanale

Focus settimanale:

- **Nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei dati al Sistema TS**
- **L'interpretazione estensiva della definizione agevolata**
- **Settore edile – il reverse charge nelle prestazioni di subappalto – seconda parte**
- **I bonus edilizi nel 2023: quali sono e come cambiano**
- **Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di dicembre**

Indice:

Flash di stampa 4

L'Agenzia interpreta 7

Il Giudice ha sentenziato 12

In breve 14

Nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei dati al Sistema TS 14

L'interpretazione estensiva della definizione agevolata 16

L'Approfondimento – 1 18

Settore edile – il reverse charge nelle prestazioni di subappalto – seconda parte 18

L'Approfondimento – 2 27

I bonus edilizi nel 2023: quali sono e come cambiano 27

L'Approfondimento – 3 36

Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di dicembre 36

Comitato scientifico:

Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa Francesco
Costa Francesco
Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro
Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.
Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.
La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail. info@sercontel.it

Flash di stampa

Ravvedimento speciale della legge di Bilancio e cumulo giuridico	IL SOLE 24 ORE 16.01.2023	Tra le definizioni agevolate introdotte dalla legge di Bilancio 2023, si segnala che il ravvedimento speciale, che consente di ridurre le sanzioni a 1/18 del minimo (a prescindere dalla "anzianità" della violazione), non permette di beneficiare del cumulo giuridico e, quindi, il contribuente deve regolarizzare ogni singola violazione commessa. È ammesso il cumulo giuridico per la definizione agevolata in adesione o l'acquiescenza speciale.
Rottamazione-quater e rottamazione-ter	IL SOLE 24 ORE 16.01.2023	Considerando che la rottamazione-quater presenta maggiore convenienza rispetto alla rottamazione-ter, è possibile che molti soggetti che hanno in scadenza nel 2023 le ultime rate della rottamazione-ter valutino la convenienza ad abbandonare la precedente definizione, beneficiando per l'importo residuo della nuova rottamazione.
Garanzia Sace per crediti da superbonus	ITALIA OGGI 17.01.2023	La legge di conversione del Decreto Aiuti-quater permette alle imprese edili con crediti generati da operazioni di sconto in fattura per bonus edilizi, ma con bisogno di liquidità, di ottenere una corsia preferenziale per i prestiti bancari garantiti Sace.
Saldo e stralcio 2023	ITALIA OGGI 17.01.2023	La legge di Bilancio 2023 ha previsto lo stralcio automatico di tutti i carichi di importo residuo entro 1.000 euro, affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2015 da parte delle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Caro carburanti e trasparenza nei prezzi	ITALIA OGGI 17.01.2023	Con la pubblicazione del D.L. 5/2023 è stato introdotto un nuovo regime di trasparenza per le vendite dei carburanti nei distributori. I gestori dovranno esporre un prezzo medio nazionale oltre al prezzo praticato alla pompa.

Estromissione di beni agevolata	ITALIA OGGI 16.01.2023	L'art. 1, c. 106 L. 197/2022 ripropone la possibilità per l'imprenditore individuale di estromettere gli immobili strumentali dall'attività d'impresa e avvalersi di una favorevole imposizione sostitutiva. Si possono estromettere dal patrimonio dell'impresa individuale tutti gli immobili strumentali (sia per natura che per destinazione), posseduti alla data del 31.10.2022, tramite l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura dell'8% sulle plusvalenze che emergono dall'operazione.
Nota di variazione in diminuzione dell'Iva	ITALIA OGGI 16.01.2023	I creditori delle procedure concorsuali avviate nel 2022 che non hanno emesso la nota di variazione in diminuzione dell'Iva entro il 31.12.2022 possono farlo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale (2.05.2023). In questo caso però, l'imposta si recupera nell'anno corrente e non può quindi concorrere alla determinazione (e alla compensazione) dell'eventuale credito del 2022.
Sospensione termini per definizione delle controversie	ITALIA OGGI 18.01.2023	Al fine di consentire a tutti coloro che, alla data del 1.01.2023, avevano un contenzioso tributario in essere avente come controparte l'Agenzia delle Entrate o delle Dogane, la possibilità di valutare se fruire della definizione delle controversie introdotta dalla L. 197/2022, l'art. 1, c. 199 blocca tutti i termini per le impugnative, anche in via incidentale, fino al 30.09.2023.
Rottamazione-quater	ITALIA OGGI 19.01.2023	Dalla lettura incrociata delle disposizioni sul saldo e stralcio e sulla rottamazione-quater, si desume che non essendo previsto uno specifico divieto, le cartelle possono essere oggetto di rottamazione da parte dei contribuenti che beneficiano del medesimo sconto. Inoltre, nella rottamazione, viene cancellato l'aggio ed è possibile dilazionare l'ammontare post applicazione della scontistica, con un piano rate quinquennale e interessi agevolati nella misura del 2%.

Rottamazione-quater per i soggetti decaduti da precedenti definizioni	ITALIA OGGI 20.01.2023	L'eventuale debito residuo per i contribuenti “decaduti” dalla pace fiscale che aderiranno alla rottamazione quater beneficerà degli stessi effetti del saldo e stralcio (la cancellazione delle cartelle sotto i 5.000 euro), riduzione dell’aggio, la possibilità di dilazionare gli importi in 18 rate concesse dalla definizione e, in caso di ulteriore decadenza dai piani potrà essere rateizzato utilizzando le dilazioni ordinarie a 72 o 120 rate.
Ravvedimento speciale	ITALIA OGGI 20.01.2023	Nel caso in cui una delle rate successive alla prima non venisse pagata, viene meno la dilazione ma rimane la sanzione ridotta.
Definizione agevolata cartelle	ITALIA OGGI 21.01.2023	L’Agenzia delle Entrate–Riscossione ha reso disponibile le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione al provvedimento introdotto dalla legge di Bilancio 2023. La richiesta va trasmessa in via telematica entro il 30.04.2023.
Trasporti internazionali	IL SOLE 24 ORE 21.01.2023	Assonime, con la circolare n. 2/2023, ha chiarito che il servizio di trasporto internazionale reso al committente non esportatore o importatore si presume imponibile Iva, a meno che il servizio sia reso a coloro che effettuano servizi relativi alle operazioni doganali.

L'Agenzia interpreta

Definizione agevolata anche per controllo formale	CIRCOLARE N. 1/E/2023	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha precisato che anche le comunicazioni di irregolarità da controllo formale possono beneficiare della rateazione in 20 rate prevista dalla legge di Bilancio 2023. È disponibile un foglio di calcolo per agevolare il calcolo.
Detrazione Iva per impresa edile e immobile in locazione	INTERPELLO N. 25 DEL 13.01.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che l'impresa costruttrice che, in attesa di vendere il fabbricato abitativo acquistato e ristrutturato, lo concede in locazione in regime di imponibilità Iva, non deve rettificare la detrazione operata all'atto dell'acquisto.
Credito d'imposta per canoni di locazione di commercio al dettaglio	INTERPELLO N. 35 DEL 16.01.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che il credito d'imposta per i canoni d'affitto di immobili a uso non abitativo, previsto dal D.L. 34/2020, può essere chiesto anche dal commerciante al dettaglio che svolge anche l'attività di grossista.
Rinuncia all'appalto con aliquota Iva ordinaria	INTERPELLO N. 33 DEL 16.01.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che è possibile applicare l'Iva ordinaria del 22% alla somma che l'appaltante paga all'appaltatore, sulla base di un accordo transattivo, per la rinuncia a ogni pretesa e rivendicazione in relazione al contratto, in quanto rappresenta un'obbligazione di "non fare" costituente una prestazione di servizi.
Iva sulla vendita ticket Ztl	INTERPELLO N. 34 DEL 16.01.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che la cessione di titoli digitali per accesso alla Ztl emessi è soggetta a obbligo di certificazione dei corrispettivi e di emissione della fattura.
Bonus caro energia	INTERPELLO N. 24 DEL 13.01.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato, con riguardo al credito d'imposta per caro energia, che la spesa agevolata è solo quella relativa alle componenti effettivamente utilizzate nel periodo di

		riferimento.
Ricarica auto elettriche qualificata come “cessione di beni”	INTERPELLO N. 27 DEL 13.01.2023	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che i “servizi di ricarica” di auto elettriche vanno qualificati come fornitura di energia elettrica e, di conseguenza, sotto il profilo Iva, si tratta di cessioni di beni.
Bonus investimenti escluso per beni in locazione operativa	INTERPELLO N. 41 DEL 17.01.2023	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che se i beni sono utilizzati in locazione operativa, è esclusa l’applicazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Finanziamento a tasso zero e Irap	INTERPELLO N. 46 DEL 17.01.2023	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che il corrispettivo pagato da una società a fronte di finanziamenti a tasso zero, ha natura finanziaria e non è quindi rilevante ai fini Irap, nonostante il costo venga iscritto in bilancio nell’area caratteristica.
Trasferimento di personale imponibile e deducibile	INTERPELLO N. 43 DEL 17.01.2023	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che i componenti positivi e negativi che emergono da una riorganizzazione aziendale di trasferimento del personale, sono rispettivamente imponibili e deducibili.
Consignment stock e Iva in dogana	INTERPELLO N. 44 DEL 17.01.2023	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che per le importazioni effettuate in vigenza di un contratto di consignment stock, è possibile assolvere l’Iva in dogana tramite il plafond disponibile, solo se il soggetto ha la qualifica di esportatore abituale.
Aliquota Iva ordinaria per la cessione di cubatura	INTERPELLO N. 69 DEL 18.01.2023	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che la cessione di cubatura è soggetta a Iva in misura ordinaria, in quanto il contratto ha per oggetto una prestazione di servizi rientrante nel perimetro residuale delle obbligazioni di fare, non fare e permettere.
Lavoro autonomo all’estero	INTERPELLO N. 53	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che per il lavoro autonomo all'estero, il requisito convenzionale della

	DEL 17.01.2023	base fissa va assimilato a quello della stabile organizzazione.
Deduzione della svalutazione di bene immateriale	INTERPELLO N. 63 DEL 18.01.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che, relativamente a costi di ripristino ambientale, la svalutazione iscritta a conto economico indeducibile fiscalmente va dedotta in via extra contabile in base al successivo ammortamento civilistico e fiscale dell'asset immateriale.
Fusione, dividendi e base imponibile Ace	INTERPELLO N. 71 DEL 18.01.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha comunicato che nelle operazioni di fusione retrodatate il dividendo, distribuito dalla società incorporata nell'anno dell'operazione, aumenta la base Ace della società incorporante dall'esercizio successivo.
Trasferimento all'estero e residenza fiscale	INTERPELLO N. 73 DEL 18.01.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che per definire la decorrenza della residenza fiscale nel caso di trasferimento all'estero, ai fini delle imposte, si deve fare riferimento al giorno del trasferimento del domicilio.
Stabile organizzazione	INTERPELLO N. 57 DEL 17.01.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che al fine di attrarre integralmente in Italia la territorialità dell'operazione, è sufficiente l'intervento di una stabile organizzazione di una società tedesca, nel caso di cessione di un bene spedito dalla Germania all'Italia.
Lotteria degli scontrini	PROVVEDIMENTO N. 15943/2023	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha stabilito che entro il 2 ottobre vanno adeguati i registratori telematici, per l'emissione di scontrini con il QR code.
Adesione al regime OSS-Ue	INTERPELLO N. 58 DEL 17.01.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che l'impresa che intende avvalersi del regime speciale OSS-Ue deve attivarlo nel Paese membro nel quale è stabilita e in questo modo, non ha necessità di identificarsi negli altri Paesi in cui attua vendite intracomunitarie a distanza.

Interpello non costituisce consulenza alle imprese	PRINCIPIO DI DIRITTO N. 4/2023	L'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto ha precisato di non essere il consulente delle imprese, in quanto l'interpello, non rappresenta lo strumento con il quale il contribuente può chiedere all'Agenzia delle Entrate di fornire una consulenza per accertare il momento di effettuazione dell'investimento ai fini del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (art. 1, cc. 1051-1063 L. 178/2000).
Imposte estere	INTERPELLO N. 97 DEL 19.01.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che l'art. 165, c. 5 del Tuir trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il pagamento di una parte delle imposte dovute all'estero sia completato nel periodo d'imposta successivo e operato dal datore di lavoro estero in sede di conguaglio.
Cessione d'azienda con beni in Italia	INTERPELLO N. 91 DEL 19.01.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, afferma che il trasferimento di ramo d'azienda tra soggetti esteri con stock di beni in Italia non rileva territorialmente sul territorio nazionale in quanto l'esclusione dal campo di applicazione dell'Iva, prevista dalla Direttiva 2006/112/CE (trasfusa nell'art. 2, c. 3, lett. b) e f) D.P.R. 633/1972) trova applicazione soprattutto in una fattispecie estranea al nostro ordinamento, caratterizzata dal passaggio di un ramo d'azienda tra due soggetti Ue i cui beni sono localizzati in Italia e funzionalmente connessi.
Acquisto di azione proprie e iscrizione di una riserva negativa	INTERPELLO N. 87 DEL 19.01.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che quando si acquistano le azioni proprie e si iscrive una riserva negativa, si verifica una riduzione del patrimonio netto e, quindi, l'emersione di una base imponibile Ires e Irap per la società.
Commesse infrannuali	INTERPELLO N. 93 DEL 19.01.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che, con riguardo alle commesse infrannuali, si applica il doppio binario per chi applica il metodo della percentuale di completamento, in quanto il principio di

		derivazione rafforzata prevede l'automatica rilevanza fiscale dei principi contabili limitatamente ai criteri di classificazione, qualificazione e imputazione a periodo.
Sopravvenienze attive generate dalla ristrutturazione dei debiti	INTERPELLO N. 104 DEL 19.01.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che le sopravvenienze attive generate dalla ristrutturazione dei debiti concorrono a determinare l'imponibile Irap secondo regole diverse, in base alla loro natura.
Dividendi distribuiti da una società italiana a una società UK	INTERPELLO N. 117 - 128 DEL 19.01.2023	L'Agenzia delle Entrate, con le risposte, ha chiarito che sui dividendi distribuiti da una società italiana a una società UK, che non si può considerare né Ue né appartenente allo Spazio economico europeo, va applicata la ritenuta convenzionale del 5% se si dispone di una partecipazione nell'italiana di almeno il 10% dei diritti di voto.
Costi relativi alle auto centralizzati in capo alla holding	INTERPELLO N. 107 DEL 19.01.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che sui costi relativi alle auto centralizzati in capo alla holding, spetta deducibilità e detrazione in misura piena.
Contributi Covid	INTERPELLO N. 45 DEL 17.01.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che anche se la causa delle perdite economiche non deriva dalla situazione causata dalla pandemia, il contributo Covid è legittimo.

Il Giudice ha sentenziato

Stabile organizzazione e Commentario Ocse	CORTE DI CASSAZIONE N. 36679/2022	La Cassazione ha stabilito che al fine di decidere sull'esistenza della stabile organizzazione in Italia, è necessario seguire il Commentario Ocse.
Accertamento di tipo bancario	CORTE DI CASSAZIONE N. 36010/2022	La Cassazione ha affermato che l'amministrazione finanziaria può estendere l'accertamento di tipo bancario a qualsiasi rapporto intrattenuto dall'ente creditizio con i propri clienti.
Onere della prova nel processo tributario	C.G.T DI SECONDO GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA N. 90/2023 C.G.T DI PRIMO GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA N. 292/2022	Secondo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna e quella di primo grado di Reggio Emilia, le novità in materia di onere della prova nel processo tributario si applicano anche ai procedimenti in corso. In aggiunta, l'atto impositivo deve essere annullato se la prova della fondatezza dell'atto impositivo manca o è contraddittoria, o se comunque non è sufficiente a dimostrare la pretesa in modo circostanziato e puntuale.
Scambio di e-mail rilevante ai fini dell'esterovestizione	C.G.T DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA N. 4093/2022	La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, ha ricordato quanto stabilito dai giudici della Cassazione nella sentenza n. 33235/2018, ovvero che il criterio per stabilire l'eventuale esterovestizione è quello della sede effettiva o l'individuazione del luogo ove in concreto si svolgono le attività amministrative e direzione dell'ente.
Installazione di pannelli fotovoltaici su parti comuni condominiali	CORTE DI CASSAZIONE N. 1337/2023	La Cassazione consente al singolo proprietario di installare sulle parti comuni dell'edificio i pannelli a servizio del suo immobile senza l'autorizzazione dell'assemblea, a condizione che l'intervento non renda necessaria la modifica della superficie e che l'impianto garantisca la stabilità, la sicurezza e il decoro del fabbricato.

Decadenza sequestro dei conti correnti dell'evasore fiscale	CORTE DI CASSAZIONE N. 1645/2023	La Cassazione ha stabilito che se l'evasore fiscale offre immobili a garanzia del debito con l'Erario, viene meno il sequestro dei conti bancari.
Scelta dell'operazione fiscalmente più vantaggiosa	CORTE DI CASSAZIONE N. 1166/2023	La Cassazione ha chiarito che l'opzione del contribuente verso l'operazione negoziale fiscalmente meno gravosa non è sufficiente a realizzare una fattispecie abusiva, in quanto è necessario che vi sia il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, contrario allo scopo delle norme tributarie.
Contributi a fondo perduto ed errori nel calcolo del fatturato	CORTE DI CASSAZIONE N. 1634/2023	La Cassazione ha affermato che non basta l'errata determinazione del confronto del fatturato posto a base dei contributi a fondo perduto del periodo Covid, per ritenere legittimo il sequestro per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche.
Immobili di lusso	CORTE DI CASSAZIONE N. 1014/2023	La Cassazione ha precisato che, ai fini della determinazione della superficie utile, per gli immobili di lusso, si considera lo spazio del sottotetto.
Estinzione truffa aggravata per ritiro della querela	CORTE DI CASSAZIONE N. 2100/2023	La Cassazione ritiene che la truffa aggravata risulti estinta per il ritiro della querela, anche nel caso in cui la remissione è avvenuta prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, la quale esclude la procedibilità d'ufficio per alcuni reati contro il patrimonio e la persona.
Fusione, test di vitalità e limite patrimoniale	CORTE DI CASSAZIONE N. 1035/2023	La Cassazione stabilisce che, nelle fusioni non vadano conteggiate le spese per il lavoro dipendente i costi per servizi esternalizzati "sostitutivi" dei dipendenti ai fini del test di vitalità effettuato per il riporto delle perdite.
Notifica nulla dopo le 24 ore	CORTE DI CASSAZIONE N. 1519/2023	La Cassazione ha sancito che è tardivo il ricorso notificato via Pec la cui ricevuta di accettazione è successiva alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza. Non rileva infatti l'orario in cui è stata inviata.

In breve

Nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei dati al Sistema TS

Di Francesco Costa

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale (GU 11 gennaio 2023 n. 8 e GU 12 gennaio 2023 n. 9) i due decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il DM 22 dicembre 2022 e il DM 28 dicembre 2022, che hanno modificato le specifiche tecniche e le modalità operative, di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2020, per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, a seguito di alcune modifiche normative.

In particolare, sono state modificate le specifiche tecniche per i seguenti motivi:

- permettere agli esercenti l'arte ausiliaria di ottico di trasmettere telematicamente i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche dal 2022;
- comunicare anche le informazioni relative ai c.d. "bonus vista" e "bonus psicologo", riportate sui documenti fiscali.

Con riferimento al primo punto, il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 28 novembre 2022 ha infatti stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute, di cui agli artt. 11 comma 7 e 13 del DLgs. 46/97, ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività – primario o secondario – 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia", sono tenuti a inviare i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche al Sistema tessera sanitaria.

La trasmissione dei dati da parte dei soggetti sopra citati, limitatamente alle spese sanitarie sostenute nel 2022, è effettuata entro il 31 gennaio 2023. Per gli anni successivi la trasmissione dei dati avviene con le medesime scadenze previste per gli altri soggetti.

Le specifiche tecniche di cui al DM 19 ottobre 2020 sono state poi modificate dal DM 28 dicembre 2022 per permettere di trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati relativi:

- al contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive in favore di membri di

nuclei familiari con un ISEE inferiore a 10.000 euro annui, di cui all'art. 1 comma 438 della L. 178/2020 e al DM 21 ottobre 2022 (c.d. "bonus vista");

- al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'Albo degli psicologi, di cui all'art. 1-*quater* comma 3 del DL 228/2021 e al DM 31 maggio 2022 (c.d. "bonus psicologo");
- ad altri eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente, riportati sui documenti fiscali.

In particolare, gli psicologi sono tenuti a inserire nelle fatture per le prestazioni sulle quali è stato applicato il "bonus psicologo" i dati relativi al contributo, ai fini della relativa trasmissione al Sistema tessera sanitaria per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Infine, si ricorda che il termine di trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2022, (ai sensi dell'art. 7 del DM 19 ottobre 2020), scade il prossimo 31 gennaio. La comunicazione continua ad avvenire con cadenza semestrale anche per il 2023; l'invio mensile è slittato al 2024, come stabilito dal decreto ministeriale 27 dicembre 2022.

L'interpretazione estensiva della definizione agevolata

di Alberto De Stefani

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E/2023 pubblicata in questi giorni, ha chiarito alcuni aspetti utili a comprendere meglio la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, previsto dall'art. 1 commi da 153 a 159 della L. 197/2022.

La circolare esamina tre possibili soluzioni per definire in via agevolata gli avvisi bonari e le relative rateazioni.

1. La definizione agevolata degli avvisi bonari per gli anni 2019, 2020 e 2021.

La prima misura riguarda le somme richieste al contribuente con avviso bonario per gli anni 2019, 2020 e 2021, le quali possono essere versate applicando la sanzione ridotta del 3% in luogo del 10%. L'agevolazione si applica anche se l'avviso bonario è stato notificato dopo il 01.01.2023 ma solo alle sanzioni; imposte e interessi invece devono essere versati completamente.

Il contribuente che ha già ricevuto un avviso bonario definibile, può versare le somme dovute o la prima rata liquidando autonomamente la sanzione al 3%, e indicando nel modello F24 il codice tributo 9001, l'anno di riferimento (dal 2019 al 2021) e il codice atto relativo alla comunicazione. L'unica o prima rata va versata entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dalla notifica dell'avviso bonario. La definizione agevolata si applica anche nel caso in cui il contribuente presenti i chiarimenti e l'Agenzia delle Entrate notifichi in un secondo momento l'avviso bonario rettificato sempre entro lo stesso termine.

L'Agenzia ha inoltre chiarito che con riguardo agli avvisi bonari che sono già stati notificati e che rientrano nella definizione agevolata, l'ente impositore non invierà altre comunicazioni. Per questo motivo, per gli avvisi bonari che sono già stati notificati, il contribuente dovrà definire gli importi in modo autonomo, contando comunque sul fatto che anche in caso di lieve inadempimento (art. 15-ter del DPR 602/1973), egli manterrà i benefici della definizione agevolata.

Si ricorda infatti che tramite il lieve inadempimento si evita di perdere il beneficio della sanzione ridotta al 10%% in caso di omesso o tardivo versamento. Solitamente infatti, in caso di omesso o tardivo versamento delle somme richieste tramite l'avviso bonario, si decade dalla sanzione ridotta del 10% e quanto non versato viene iscritto a ruolo con la sanzione in misura piena del 30% (art. 13 D.lgs. 471/97).

Il lieve inadempimento si verifica nel caso di:

- Versamento della somma dovuta o la prima rata entro 7 giorni dal termine;
- lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva.

In questi casi quindi, anche se non si decade dalla definizione agevolata, è necessario ravvedere in via ordinaria le sanzioni per la carenza e/o il ritardo del versamento. Nel caso in cui venga meno il beneficio della sanzione ridotta al 10%, conseguentemente, non è più possibile definire gli importi con la sanzione agevolata al 3%.

2. La definizione agevolata degli avvisi bonari già in rateazione

In merito alla seconda misura, l'Agenzia ha chiarito che la definizione agevolata trova applicazione anche per gli avvisi bonari già notificati e riferiti a qualsiasi periodo d'imposta, dove esiste già un piano di rateazione. Tuttavia, nel caso in cui si sia già decaduti dalla rateazione, la definizione agevolata non consente la rimessione nei termini. Con questa possibilità, è quindi possibile ricalcolare gli importi dovuti con la sanzione al 3% dell'imposta non versata o versata in ritardo, dell'importo residuo al netto di quanto già versato al 31.12.2022.

3. 20 rate anche per debiti inferiori a 5.000 euro.

Con il terzo provvedimento si modifica l'art. 3-bis comma 1 del D.lgs. 462/97 ed è quindi possibile, anche in caso di debiti inferiori a 5.000 euro, di versare le somme richieste in 20 rate anziché in 8 rate trimestrali. Il comma 159 della legge di bilancio 2023 stabilisce infatti che gli avvisi bonari possono sempre essere definiti in 20 rate, anche per quelli già in rateazione al 01.01.2023.

L'Approfondimento – 1

Settore edile – il reverse charge nelle prestazioni di subappalto – seconda parte

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Riprendiamo l'analisi dell'applicazione del "***reverse charge***" nel settore edile.

Dopo aver riepilogato brevemente il funzionamento del meccanismo dell'inversione contabile e dopo aver illustrato i presupposti applicativi e quali prestazioni restano escluse dall'applicazione di questo meccanismo, di seguito tratteremo:

- degli adempimenti dichiarativi;
- delle modalità di utilizzo dell'eccedenza detraibile;
- dei rimborsi IVA prioritari, previsti per i soggetti che effettuano prestazioni di subappalto.

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Ai fini dichiarativi il soggetto esecutore deve riportare nel **quadro VE**, in uno dei campi del **rigo VE35**[1]**,** l'importo delle operazioni effettuate senza addebito dell'IVA, relative al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione.

Trattasi, di operazioni che contribuiranno assieme a quelle soggette ad IVA alla formazione del volume d'affari del cedente o del prestatore.

Operativamente, nel **rigo VE35** devono essere riportate tutte le operazioni assoggettate al meccanismo dell'inversione contabile, il cui ammontare complessivo va indicato nel **campo 1**.

Detto ciò, osserviamo che le prestazioni eseguite dal subappaltatore nel settore edile, per le quali l'IVA è assolta dal cessionario, devono essere evidenziate nel **campo 4** del **rigo VE35** del **quadro VE**.

[1] **I campi variano in base al tipo di operazione effettuata.**

	Operazioni con applicazione del reverse charge	1	,00
VE35	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2	,00
	Cessioni di oro e argento puro	3	,00
	Subappalto nel settore edile	4	,00
	Cessioni di fabbricati	5	,00
	Cessioni di telefoni cellulari	6	,00
	Cessioni di prodotti elettronici	7	,00
	Prestazioni comparto edile e settori connessi	8	,00
	Operazioni settore energetico	9	,00
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00

Segnaliamo, infine, che:

- l'importo riportato nel **campo 4** del **rigo VE35** concorre a formare il volume d'affari complessivo del prestatore, che a sua volta deve essere indicato nel **rigo VE50**;
- l'imposta relativa all'importo del **campo 4** del **rigo VE35** non concorre alla determinazione dell'IVA a debito, da indicare nel **quadro VL** e nel **rigo VX1**, perché detta imposta è assolta dal committente.

Sez. 5 - Volume d'affari	VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	,00

LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE

Il cessionario/committente che riceve le fatture deve:

- integrarle con la relativa imposta;
- riportare nella dichiarazione annuale le doppie registrazioni effettuate.

In pratica, le registrazioni:

- annotate nel **registro IVA acquisti** dovranno essere indicate nel **quadro VF**. Pertanto, il cessionario/committente, in base all'aliquota IVA corrispondente alle operazioni effettuate, dovrà riportare come di consueto l'imponibile e l'imposta nei **righi da VF1 a VF13**.

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni

		1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
VF1	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF21, VF22 e VF23) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	2	,00
VF2		,00	4	,00
VF3		,00	5	,00
VF4		,00	6,4	,00
VF5		,00	7,3	,00
VF6		,00	7,5	,00
VF7		,00	8,3	,00
VF8		,00	8,5	,00
VF9		,00	8,8	,00
VF10		,00	9,5	,00
VF11		,00	10	,00
VF12		,00	12,3	,00
VF13		,00	22	,00

- annotate nel **registro IVA vendite** dovranno essere riportate nel **quadro VJ** e più precisamente nel rigo corrispondente alla tipologia di operazione effettuata. A tal riguardo si precisa, infatti, che le registrazioni iscritte sul libro IVA vendite, riguardanti acquisti in "***reverse charge***":
  - ✓ non devono essere indicate nel **quadro VE**, perché detto quadro è riservato alle sole operazioni attive che concorrono a formare il volume d'affari;
  - ✓ devono essere evidenziate nel **quadro VJ**, nell'apposito **rigo VJ12**.

QUADRO VJ DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		IMPONIBILE 1	IMPOSTA 2
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale,argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00	,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00	,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00	,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00	,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00	,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00	,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00	,00
VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	,00
VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00	,00
VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,00
VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00	,00
VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00
VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00	,00
VJ19	**TOTALE IMPOSTA** (somma dei righi da VJ1 a VJ18)		,00

L'UTILIZZO DELL'ECCEDENZA DETRAIBILE

L'utilizzo del "***reverse charge***" comporta in molti casi l'emersione di un credito per il cedente/prestatore.

È fuor di dubbio, infatti, che l'emissione di fatture senza addebito dell'IVA e la contemporanea presenza di fatture per acquisti con addebito dell'imposta, che danno diritto alla detrazione, portano alla generazione di una inevitabile posizione di credito, se non viene applicato un pro rata, ovvero se non sussistono altre cause di indetraibilità.

Ebbene, al fine di ridurre gli effetti negativi, derivanti dal venir meno del diritto di rivalsa, il contribuente che ha maturato un credito IVA può a norma dell'art. 38-bis del DPR n. 633/1972[2] chiedere il rimborso dello stesso, ovvero utilizzarlo in compensazione.

[2] **L'art. 38-bis del DPR n. 633/1972 afferma che: "I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.**

2. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui alle lett. a), b) ed e) del secondo comma dell'articolo 30, nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo secondo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato art. 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lettera a-bis).

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del DL n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102/2009. Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:

- **a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;**
- **b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;**
- **c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.**

4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro quando richiesti:

- **a) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;**
- **b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:**
  - **1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;**
  - **2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;**
  - **3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;**
- **c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;**
- **d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.**

5. La garanzia di cui al comma 4 è prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29 della Legge n. 317/1991, iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Dlgs n. 385/1993. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'art. 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione

Per fare un esempio si pensi al credito IVA dell'anno 2021, riportato nel **rigo VX2** della dichiarazione IVA 2022, che può essere recuperato attraverso le modalità riportate nella sottostante tabella.

Utilizzo del credito annuale	
Compensazione verticale	Senza ombra di dubbio, la compensazione "***verticale***", in presenza di successive liquidazioni periodiche a debito, rappresenta la modalità più semplice per recuperare l'eccedenza annuale detraibile, dato che verificandosi direttamente in sede di liquidazione del tributo, consente di ridurre, in tutto o in parte, il debito IVA (mensile o trimestrale). Per queste ragioni, l'eventuale credito residuo (non utilizzato nell'ambito delle liquidazioni periodiche) non viene perso, ma può essere utilizzato, fino a completo esaurimento dello stesso, nelle liquidazioni periodiche delle successive annualità
Compensazione	La compensazione "***orizzontale***" rappresenta una modalità di recupero dell'eccedenza detraibile che consente, ai soggetti

nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa.
6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso non è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3 quando è prestata la garanzia di cui al comma 5.
7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio.
8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli artt. 2 e 8 del Dlgs n. 74/2000, l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.
9. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, versa all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.
10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione".

orizzontale	passivi IVA strutturalmente a credito, di recuperare l'eccedenza d'imposta compensando con il modello F24, entro il limite annuo di 2.000.000 euro (nuovo limite per tutti i soggetti a partire dal 1° gennaio 2022, con conseguente "assorbimento" del precedente limite di 1.000.000 euro), posizioni debitorie sorte per altri tributi. Si rileva, inoltre, che la quota di IVA detraibile che eccede la predetta soglia può essere riportata "***a nuovo***" nell'anno solare successivo, ovvero richiesta a rimborso, al ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 30 e 38-bis del DPR n. 633/1973
Rimborso	Il rimborso consente di monetizzare il credito annuale IVA, presentando preventivamente un'apposita istanza di rimborso, purché siano rispettati i dettami prescritti dagli artt. 30 (presupposti per il rimborso) e 38-bis (regole per l'esecuzione del rimborso) del DPR n. 633/1972.

La scelta di una delle metodologie illustrate non preclude l'utilizzo delle altre. Il contribuente può decidere in tutta libertà quale parte del credito annuale IVA:

- utilizzare in compensazione verticale a riduzione dei versamenti IVA mensili, trimestrali o a titolo di acconto;
- utilizzare in compensazione orizzontale con altri tributi e contributi;
- chiedere a rimborso.

Di conseguenza, il contribuente potrà ad esempio scegliere di chiedere a rimborso una parte dell'eccedenza detraibile e utilizzare la rimanente in compensazione orizzontale e/o verticale.

A ben vedere, infatti, l'ammontare di credito IVA chiesto a rimborso viene indicato nel **rigo VX4**, mentre l'ammontare da utilizzare in compensazione viene riportato nel **rigo VX5** della dichiarazione IVA annuale.

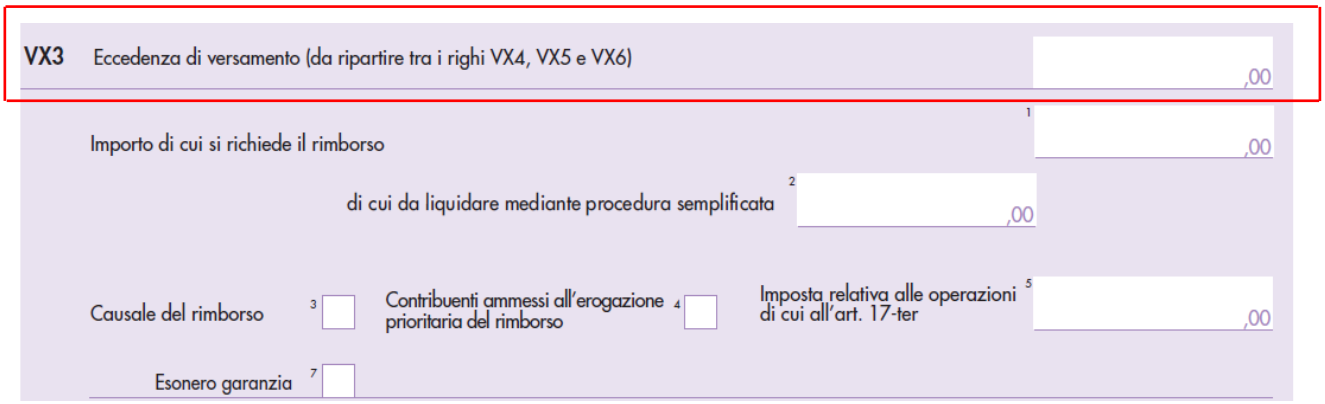
VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) ,00

Importo di cui si richiede il rimborso 1 ,00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata 2 ,00

Causale del rimborso 3 Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 4 Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter 5 ,00

Esonero garanzia 7

I RIMBORSI IVA IN VIA PRIORITARIA

L'art. 38-bis, comma 10 del DPR n. 633/1972 prevede in favore dei contribuenti che eseguono prestazioni di subappalto nel campo edile di ottenere i rimborsi IVA in via prioritaria, previa indicazione nel **rigo VX4** del **codice 1** (a loro riservato) **nella casella 4** "***Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso***".

Importo di cui si richiede il rimborso 1 ,00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata 2 ,00

Causale del rimborso 3 ☐ Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 1

Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter 5 ,00

Esonero garanzia 7 ☐

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

VX4

FIRMA 8

Interpello 9 ☐

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

☐ a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

☐ b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

☐ c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA 10

Detto ciò, ricordiamo che a norma dell'art. 2, comma 2 del DM 22.3.2007 ai fini dell'ottenimento del rimborso IVA prioritario è necessario verificare la presenza dei seguenti requisiti:

- esercitare l'attività da almeno 3 anni;
- possedere un'eccedenza detraibile, richiesta a rimborso, di importo pari o superiore a € 10.000,00 in caso di rimborso annuale (€ 3.000,00 in caso di rimborso infrannuale);
- avere un'eccedenza detraibile, richiesta a rimborso, di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce il rimborso richiesto.

L'Approfondimento – 2

I bonus edilizi nel 2023: quali sono e come cambiano

di Federico Camani

PREMESSA

Anche per il 2023, la lista dei bonus fiscali è sufficientemente ampia. Esce di scena il bonus "facciate" che, con il 31.12.2022, termina il suo percorso.

Subisce sostanziali modifiche il Superbonus, con variazioni alle aliquote di detrazione e con importanti novità sul fronte delle "villette". Subentra, per le imprese esecutrici dei lavori e per importi complessivi superiori a 516.000 euro, l'obbligo della certificazione SOA.

Vengono, inoltre, modificate le discipline relative alla detrazione dei crediti da Superbonus e alla cessione degli stessi: a tal fine, viene inserita la possibilità di una ulteriore cessione del credito con riferimento alle cessioni intercorrenti tra banche e società appartenenti a gruppi bancari. Sul fronte delle detrazioni, invece, si apre alla possibilità di detrarre il credito in dieci anni.

Subisce una leggera modifica il bonus "mobili", il cui massimale di spesa scende a 8.000 euro, anziché i previgenti 10.000 euro del 2022.

Vengono confermati gli altri bonus ordinari e, tra questi, anche il bonus "barriere architettoniche", quest'ultimo reso disponibile fino al 31.12.2025 con una percentuale di detrazione pari al 75%.

Analizziamo le modifiche intervenute con l'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2023 e la conversione in legge del Decreto "aiuti-quater".

LE MODIFICHE AL SUPERBONUS 110% - CONDOMINI E EDIFICI PLURIFAMILIARI

L'articolo 9, D.L. 176/2022 (c.d. decreto "aiuti-quater"), recentemente convertito in Legge 6/2023, è intervenuto a modificare nuovamente la disciplina del superbonus 110%.

In particolare, la detrazione del 110% rimane in vigore per gli interventi eseguiti da:

- condomini, su parti comuni condominiali e sulle singole unità immobiliari all'interno del condominio;
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

L'articolo 1, comma 894, Legge 197/2022 (c.d. "legge finanziaria 2023") ha introdotto dei limiti temporali entro cui poter usufruire della detrazione al 110, per le sopracitate categorie di soggetti. In particolare, i condomini e le persone fisiche, su edifici composti da 2 a 4 unità distintamente accatastate, possono usufruire della detrazione al 110% se:

- alla data del 25.11.2022 risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) di cui all'articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020 (soggetti diversi dai condomini);
- la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18.11.2022 (data antecedente al 19.11.2022, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L. 176/2022), a condizione che:
    - tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva ex articolo 47, D.P.R. 445/2000 dall'amministratore di condominio o dal condòmino che ha presieduto l'assemblea;
    - per tali interventi alla data del 31.12.2022 risulti presentata la CILAS di cui all'articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;
- la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori risulta adottata tra il 19.11.2022 (data di entrata in vigore del D.L. 176/2022) e il 24.11.2022, a condizione che:
    - tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva ex articolo 47, D.P.R. 445/2000 dall'amministratore del condominio o dal condòmino che ha presieduto l'assemblea;
    - per tali interventi alla data del 25.11.2022 risulti presentata la CILAS di cui all'articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;
- per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Al ricorrere dei predetti casi, la detrazione Superbonus spetta nella misura del 110% fino al 31.12.2023.

Tabella n.1 – Detrazione 110% per alcune categorie di soggetti

SOGGETTI	SCADENZE	DETRAZIONE
Condomini	Delibera entro 18.11.2022 CILAS entro 31.12.2022	110% fino al 31.12.2023
	Delibera fra 19.11 e 24.11.2022 CILAS entro 25.11.2022	110% fino al 31.12.2023
Edifici da 2 a 4 unità distintamente accatastate	CILAS entro 25.11.2022	110% fino al 31.12.2023
Condomini + edifici da 2 a 4 unità distintamente accatastate	Istanza acquisizione titolo abitativo entro 31.12.2022 (solo per DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE)	110% fino al 31.12.2023

Fuori dai già menzionati casi, la detrazione spetta nella misura del:

- 90%, per le spese sostenute fino al 31.12.2023;
- 70%, per le spese sostenute fino al 31.12.2024;
- 65%, per le spese sostenute fino al 31.12.2025.

Tali termini e misure riguardano anche le spese sostenute da:

- ONLUS di cui all'articolo 10, D.lgs. 460/97,
- OdV iscritte nei registri di cui all'articolo 6, Legge 266/91,
- APS iscritte nel relativo Registro nazionale/regionale/provinciale,
- persone fisiche su singole unità immobiliari all'interno dell'edificio o del condominio,
- per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001.

LE MODIFICHE AL SUPERBONUS 110% - "VILLETTE"

È confermata la modifica del comma 8-bis di cui all'articolo 119, a seguito della quale la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.03.2023 (anziché 31.12.2022) per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari (c.d. "villette") da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o

professione, a condizione che al 30.09.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Pertanto, con la presentazione di una dichiarazione asseverata di stato avanzamento lavori (c.d. SAL 30%), con cui si attesta l'esecuzione di lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo entro il 30.09.2022, i proprietari di singole unità abitative (c.d. villette) possono usufruire della detrazione al 110% per tutte le spese sostenute fino al 31.03.2023.

Per gli interventi effettuati dal 01.01.2023 su singole unità immobiliari da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, è confermata la detrazione al 90% per tutte le spese sostenute fino al 31.12.2023 a condizione che:

- il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà ovvero di un diritto reale di godimento (ad esempio, usufrutto, uso e abitazione) sull'unità immobiliare. Risultano pertanto esclusi i detentori dell'immobile oggetto degli interventi, ad esempio, il comodatario e l'inquilino;
- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un reddito familiare di riferimento, definito dal successivo comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.

Il "reddito di riferimento" va calcolato considerando la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge, dal soggetto legato da unione civile, dal convivente more uxorio presente nel nucleo familiare e dai familiari di cui all'articolo 12, TUIR presenti nel nucleo familiare fiscalmente a carico. In buona sostanza, il reddito di riferimento è quello dell'intero nucleo familiare, compresi i soggetti fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, TUIR.

La somma dei redditi così calcolata va divisa per una quota determinata in base al numero dei componenti il nucleo familiare, così come descritto nella tabella seguente.

Tabella n. 2 – Il nuovo reddito di riferimento per le detrazioni Superbonus 90%

NUCLEO FAMILIARE	QUOTA
Contribuente "single"	1
Contribuente + coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente more uxorio	2

Contribuente + coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente more uxorio + 1 familiare a carico	2,5
Contribuente + coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente more uxorio + 2 familiari a carico	3
Contribuente + coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente more uxorio + 3 o più familiari a carico	4
* In assenza del coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente more uxorio, la quota va diminuita di 1 *	

LE MODIFICHE AL SUPERBONUS 110% - DETRAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI

Per gli interventi di cui al Superbonus 110%, ai sensi del D.L. 34/2020, l'utilizzo diretto della detrazione o, alternativamente, del credito derivante dall'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, è ordinariamente previsto in 5 o 4 quote annuali di pari importo, a seconda del periodo in cui è avvenuta la trasmissione del modello di comunicazione AdE.

Per gli interventi da Superbonus è confermata la nuova disposizione ai sensi della quale il credito sorto a seguito delle predette opzioni può essere ripartito e utilizzato in 10 quote annuali di pari importo, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o cessionario d'imposta. Tale possibilità è applicabile ai crediti derivanti da comunicazioni di sconto in fattura o cessione del credito inviate all'Agenzia entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati. Così, ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese nel corso del 2022 e il 30.09.2022 ha optato, alternativamente, per l'utilizzo diretto del credito d'imposta in detrazione o per la cessione del medesimo ad un soggetto terzo, dal 2023 può scegliere di rateizzare lo stesso in 10 rate annuali di pari importo (lo stesso può essere effettuato dal cessionario del credito d'imposta).

Si attende, tuttavia, la messa a disposizione di questa comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e dovrà altresì essere chiarita la modalità di fruizione di tale possibilità, ossia come e su quale importo effettuare la suddivisione in 10 rate, con riferimento ai crediti sorti nel 2020 e nel 2021.

Si segnala, inoltre, che in sede di conversione del D.L. “aiuti-quater”, è stata introdotta una ulteriore modifica all’articolo 121, comma 1, D.L. 34/2020, a seguito della quale, ferma restando la prima cessione libera a favore di qualsiasi soggetto del credito derivante dagli interventi agevolabili, è stata disposta la possibilità di eseguire ulteriori 3 cessioni (anziché 2) a banche, intermediari finanziari, società di un gruppo bancario e/o assicurazioni.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1, banche e società appartenenti ad un gruppo bancario possono effettuare la cessione del credito a favore di soggetti diversi dai consumatori finali o utenti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), D.lgs. 206/2005, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Pertanto, il sistema delle cessioni dei crediti si articola come segue:

- prima cessione libera verso qualsiasi soggetto;
- seconda, terza e quarta cessione possibile fra soggetti “banche, intermediari finanziari, società di un gruppo bancario e/o assicurazioni”;
- quinta cessione possibile fra banche e/o società appartenenti a gruppi bancari e soggetti diversi dai consumatori finali o utenti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), D.lgs. 206/2005 (ovvero correntisti professionali).

È espressamente previsto che la terza cessione può essere effettuata anche per i crediti la cui comunicazione di opzione è stata inviata all’Agenzia fino al 17.01.2023, ossia prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto “aiuti-quater”.

LE MODIFICHE AL SUPERBONUS 110% - LA CERTIFICAZIONE SOA

Un’importante novità entrata in vigore il 01.01.2023 riguarda il nuovo obbligo, a carico delle imprese esecutrici dei lavori e per gli interventi avviati nel 2023 di importo superiore a 516.000 euro, relativo alla certificazione SOA. Al fine di ottenere la certificazione SOA, le imprese dovranno dimostrare di aver fatto richiesta ai relativi enti certificatori nel periodo compreso fra il 01.01.2023 e il 30.06.2023. Infatti, l’obbligo del possesso della certificazione decorre dal 01.07.2023.

Tuttavia, al fine di tutelare le imprese del settore edile prive di tale certificazione, nel caso di lavori di importo superiore a 516.000 euro eseguiti nel periodo 01.01.2023 –

30.06.2023, per i quali il contribuente intenda beneficiare delle agevolazioni fiscali, l'incarico dovrà essere affidato:

- a imprese già in possesso dell'attestazione;
- a imprese che attestano la sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione SOA.

In altre parole, per beneficiare dei bonus edilizi per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, dal 01.01.2023 è necessario rivolgersi a imprese che abbiano almeno avviato il procedimento di attestazione SOA, mentre dal 01.07.2023 i lavori dovranno essere affidati esclusivamente a imprese che hanno ottenuto la certificazione vera e propria.

Tale obbligo, introdotto dall'articolo 10-bis, D.L. 21/2022, non si applica ai:

- lavori già in corso di esecuzione alla data del 21.05.2022;
- ai contratti di appalto o di subappalto stipulati in data anteriore al 21.05.2022.

Nel caso di contratti stipulati successivamente al 21.05.2022, in assenza della certificazione SOA, le spese sostenute dal committente per l'esecuzione dei lavori saranno comunque agevolabili con i bonus, ma solo se sostenute entro il 31.12.2022.

LE MODIFICHE AL BONUS FACCIATE

Il 31.12.2022 è terminato il bonus "facciate". La detrazione fiscale del 60%, usufruibile per le spese sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2022, non verrà replicata nel 2023.

In particolare, si ricorda che:

- le persone fisiche, gli esercenti arti o professioni e gli enti non commerciali devono fare riferimento alla data di effettivo pagamento (criterio di cassa). Per i soggetti che applicano i criteri di cassa, il pagamento dell'intera spesa entro il 31.12.2022, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti, permette di beneficiare del bonus facciate anche nel 2023;
- le imprese individuali, le società e, in genere, gli enti commerciali, devono fare riferimento alla data di ultimazione della prestazione (criterio di competenza), indipendentemente dalla data del pagamento. Tali soggetti sono esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

I BONUS MINORI

Nessuna modifica normativa è intervenuta ai bonus minori quali ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica, “sisma-bonus” ordinario.

Nel 2023, infatti, è confermata la detrazione Irpef al 50% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, TUIR) con limite di spesa di 96.000 per ciascuna unità immobiliare, anziché 48.000 euro.

Sono altresì confermate le detrazioni spettanti per gli interventi da “ecobonus” (c.d. riqualificazione energetica) nelle percentuali del 50-65-70-75% e quelle relative al “sisma-bonus” al 50-70-75-80-85%, finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

In vigore anche il bonus unico 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

Rimane, altresì, in vigore il bonus verde con una detrazione Irpef del 36% per gli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato.

Quanto al bonus “acqua potabile”, rimane in piedi il credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti, previsto dall’articolo 1, commi da 1087 a 1089, legge di Bilancio 2021. Il beneficio spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:

- 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Quanto al bonus “mobili” 2023, la detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica) destinati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione, spetta fino ad un massimo di spesa pari a 8.000 euro (limite che scende dai 15.000 euro del 2021 e dai 10.000 euro del 2022).

Nel 2023 potrà fruire del bonus “mobili” chi ha iniziato interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 01.01.2022. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nel 2022, ovvero siano iniziati nel 2022 e proseguiti nel 2023, il

limite di spesa (pari a 8.000 euro) deve essere considerato al netto delle spese sostenute nel 2022.

Infine, a seguito della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2023, fino al 31.12.2025 è possibile fruire del bonus per l'abbattimento o l'eliminazione delle barriere architettoniche, introdotto dalla legge di Bilancio 2022, nella misura del 75%.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. I lavori devono interessare edifici già esistenti, mentre non è invece previsto nessun limite per quanto riguarda la categoria catastale degli immobili.

Possono usufruire dell'agevolazione:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo;
- 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

L'Approfondimento – 3

Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di dicembre

di Francesco Burzacchi

PREMESSA

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di DICEMBRE 2022, dall'Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 580 DEL 01/12/2022 – SUPERBONUS PER ASCENSORE ESTERNO ALL'EDIFICIO

Il condominio istante, tramite il suo amministratore, illustra di voler realizzare un intervento, rientrante nel Superbonus, di riqualificazione energetica sulle parti comuni del condominio quale intervento trainante e di installazione di un nuovo ascensore a servizio del condominio, quale intervento trainato. Nello specifico, l'ascensore sarà posizionato all'esterno dell'edificio condominiale, su area di sedime diverso destinata ad autorimessa e risulterà adiacente all'edificio oggetto dell'intervento trainante. Il condominio istante chiede di sapere se, per il suddetto intervento, sia possibile fruire del Superbonus per l'installazione dell'ascensore esterno e se, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, possa optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. L'Agenzia delle Entrate ricorda in prima battuta all'istante come l'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 disciplini la detrazione nella misura del 110% delle spese riguardanti specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica ed al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Ricorda inoltre come la circolare n. 23/2022 abbia chiarito, sempre in riferimento al Superbonus, come tra gli interventi trainati dagli interventi di efficienza energetica, rientrino anche quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante condominio come l'agevolazione Superbonus spetti anche quando l'installazione dell'ascensore sia effettuata all'esterno dell'edificio oggetto dell'intervento trainante e l'impianto sia adiacente allo stesso edificio. In definitiva l'Agenzia delle Entrate chiarisce

come, ai fini della fruizione dell'agevolazione in commento, non rilevi la circostanza che l'impianto esterno all'edificio oggetto dell'intervento trainante sia collocato in un'area pertinenziale del predetto edificio atteso che, come sopra precisato, ai fini dell'agevolazione in esame è necessario che siano rispettate le caratteristiche tecniche previste dal D.M. n. 236 del 1989 e che dunque, l'intervento possa essere qualificato di abbattimento delle barriere architettoniche. Ne consegue, con riferimento al caso di specie che le spese sostenute dai condomini per gli interventi di installazione e messa in opera dell'ascensore posizionato all'esterno dell'edificio condominiale, sono ammesse al Superbonus. In relazione al secondo quesito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce come l'art. 121, co. 1, del Decreto Rilancio stabilisca che in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, i soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al successivo co. 2, possano alternativamente optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto applicato in fattura dai fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure, optare per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare.

INTERPELLO N. 581 DEL 05/12/2022 – ERRATO SCONTO IN FATTURA PER SUPERBONUS

I soggetti interpellanti illustrano di essere proprietari di un edificio unifamiliare e di aver dato incarico ad una società per l'esecuzione di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficientamento energetico a fronte dei quali è riconosciuta una detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute. Con il conferimento dell'incarico per l'esecuzione dei lavori, le parti hanno convenuto che il pagamento del corrispettivo avvenisse tramite sconto in fattura, così come previsto dall'art. 121 del D.L. 34/2020. Sempre i soggetti istanti riferiscono che in data 29 dicembre 2021, a fronte dell'esecuzione di una parte dei lavori, la società esecutrice dei lavori ha emesso una fattura a titolo di acconto con l'indicazione di sconto in fattura ex art. 121 del DL 34/2020 per la cessione del credito dal committente. Nel mese di aprile 2022, riferiscono i soggetti interpellanti, al momento della predisposizione del visto di conformità utile per poter esercitare l'opzione dello sconto in fattura in relazione ad una fattura emessa nel 2021, il professionista incaricato ha riscontrato la mancanza dell'asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al co. 3-ter dell'art. 14 del D.L n. 63 del 2013. Da un confronto tra il professionista incaricato della predisposizione del visto di conformità, tra il prestatore ed il tecnico incaricato dell'asseverazione, è emersa l'intenzione di voler rilasciare

l'asseverazione solamente a conclusione dei lavori avvenuta nel giugno del 2022, con rilascio dell'asseverazione in data 24 giugno 2022. Conseguentemente il prestatore, nella fattura del 29 dicembre 2021, ha erroneamente indicato l'applicazione dello sconto in fattura, in quanto non ancora maturati i presupposti che consentissero agli istanti il valido esercizio della relativa opzione. Date le premesse, i soggetti istanti chiedono chiarimenti circa le modalità per sanare l'errore commesso. L'Agenzia delle entrate conferma ai soggetti istanti come per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli che danno diritto al Superbonus, si possa beneficiare della detrazione oppure optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Affinché l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito risulti perfezionata, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l'asseverazione circa la congruità delle spese sostenute. Inoltre, l'opzione per lo sconto in fattura deve risultare espressamente indicata nella fattura che documenta le spese scontate. Date le premesse, con riferimento alla problematica sottoposta dagli istanti, l'Agenzia delle Entrate non ravvisa le condizioni ex art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per emettere una nota di variazione in diminuzione e successivamente una nuova fattura. Infatti la fattura, pur recando l'indicazione dello sconto quale modalità di pagamento del corrispettivo, riporta correttamente l'imponibile e l'Iva e pertanto la fattura deve considerarsi corretta dal punto di vista fiscale. Sempre l'Agenzia delle Entrate ritiene tuttavia che il prestatore possa comunque integrare l'originaria fattura con un separato documento extra fiscale, al solo fine di documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto. Gli istanti potranno saldare il corrispettivo pattuito nell'anno 2022 e procedere con la detrazione delle spese ovvero optare per la cessione del credito. Più nello specifico, dato che la fattura del 2021 comprende sia le spese riferite agli interventi trainanti che a quelli trainati e che la spesa relativa agli interventi trainati è sostenuta dopo la chiusura dei lavori trainanti nel giugno 2022, gli istanti avranno diritto a fruire del Superbonus e a cedere il relativo credito limitatamente agli interventi trainanti: per gli interventi trainati potranno invece fruire delle detrazioni e cedere i relativi crediti sulla base delle altre disposizioni agevolative.

INTERPELLO N. 585 DEL 09/12/2022 – SUPERBONUS ED INSTALLAZIONE DI UNA COLONNINA DI RICARICA QUALE INTERVENTO TRAINATO

L'istante illustra di essere proprietario di un'unità immobiliare facente parte di un condominio nel quale è stato deliberato di effettuare un intervento di miglioramento energetico tramite l'isolamento termico delle superfici esterne dell'edificio condominiale, con l'intenzione di fruire del Superbonus. Sempre l'istante illustra di voler effettuare, quale intervento trainato, l'istallazione di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici nel posto auto di proprietà, sito al piano terreno dell'edificio condominiale che costituisce pertinenza dell'abitazione, fruendo sempre del Superbonus. Dal momento che per accedere alle agevolazioni fiscali, le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d) e h), del D.Lgs 16 dicembre 2016, n. 257, l'istante chiede se il requisito di non accessibilità al pubblico del punto di ricarica, sia soddisfatto solamente qualora vi sia un effettivo ostacolo al libero accesso presso l'intero edificio residenziale in cui insiste la pertinenza dell'unità immobiliare ove viene istallato, oppure possa considerarsi soddisfatto anche qualora la pertinenza dell'unità immobiliare sia dotata di dispositivi di limitazione all'accesso da parte di terzi. L'Agenzia delle Entrate, in prima battura conferma all'istante come tra gli interventi trainanti di cui al co. 1 dell'art. 119, decreto Rilancio, rientrano anche quelli di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. Al contempo tra gli interventi trainati rientra, ai sensi del co. 8 del medesimo art. 119 del decreto Rilancio, l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all' art. 16-ter del D.L. 4 giugno 2013, n. 63. Date le premesse, relativamente alla spettanza dell'agevolazione per il condòmino che intende installare la colonnina per la ricarica di veicoli elettrici, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'infrastruttura di carica installata nel posto auto dell'istante, situato al piano terra dell'edificio condominiale, soddisfi la condizione di punto di ricarica non accessibile al pubblico, essendo installata in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti. Pertanto viene rilasciato parere favorevole all'istante per l'intervento in commento.

INTERPELLO N. 588 DEL 15/12/2022 – RISARCIMENTO DEL DANNO E IMPONIBILITA' IVA

Le società istanti Alfa e Beta illustrano di aver preso parte ad una profonda operazione di riorganizzazione insieme alla società Delta1 e che si è determinata l'impossibilità per Delta1, a partire dalla data di efficacia della fusione, di continuare a dare esecuzione all'accordo trilatero. Conseguentemente, preso atto dalle tre società Alfa, Beta e Delta1 dell'impossibilità di proseguire nell'accordo per impossibilità di Delta1 di darvi esecuzione, si è aperto un confronto per quantificare il danno da risarcire ad Alfa e Beta. A conclusione del confronto tra le tre società è stato quantificato l'ammontare del danno e del conseguente risarcimento nella somma di Euro X. Date le premesse, le società istanti chiedono conferma all'Amministrazione finanziaria, mediante la proposizione del presente interpello, che il risarcimento del danno che Delta1 corrisponderà alle istanti sia qualificabile come pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno, fuori dal campo di applicazione dell'Iva. L'Agenzia delle Entrate premette come dall'individuazione della natura giuridica delle somme da corrispondere, deriva la determinazione del corretto trattamento fiscale delle stesse. In particolare, ai fini Iva, con riferimento alla specifica fattispecie descritta, occorre verificare se le somme da corrispondere rappresentano il corrispettivo per una prestazione ricevuta ovvero il risarcimento per inadempimento o irregolarità nell'adempimento di obblighi contrattuali. Infatti le somme dovute a titolo esclusivamente risarcitorio, nonché per rivalutazione monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi, ai sensi dell'art. 15, co.1, del D.P.R. n. 633 del 1972, sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta. Alla luce di quanto sopra, considerato quanto illustrato nell'istanza, l'Agenzia delle Entrate riscontra come lo scopo dell'accordo è la determinazione del danno da ristorare, atteso che le parti si danno reciprocamente atto della risoluzione dell'accordo trilatero ai sensi dell'art. 1453 e che la somma di denaro pattuita non è collegata ad alcuna prestazione di servizi o cessione di beni ma, assolve ad una funzione esclusivamente risarcitoria. In considerazione di quanto esposto l'Agenzia delle Entrate ritiene che tale somma sia esclusa dal campo di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto oggettivo, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633 del 1972.

INTERPELLO N. 592 DEL 16/12/2022 – RIMBORSO PER ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA

L'istante, che opera in Italia principalmente nel campo dell'investment banking, della distribuzione di prodotti finanziari e della consulenza ai clienti in materia di investimenti su base discrezionale, nel corso del novembre 2020, con atto di conferimento di azienda, ha ricevuto un ramo di azienda italiano e, per effetto del conferimento, l'istante è subentrato nell'attività di advisor finanziario in favore della società committente. Nel marzo 2021, a fronte dei servizi prestati, l'istante ha emesso fattura assoggettando il compenso all'imposta sul valore aggiunto del 22% e, ha provvedendo a versarla il 16 aprile 2021. Il committente però, dell'avviso che il servizio ricevuto dall'istante potesse qualificarsi come esente da Iva in quanto accessorio, ai sensi dell'art. 12 del DPR 633/1972, all'operazione di cessione della partecipazione, a sua volta esente ai sensi dell'art. 10, co. 1, n 4, del D.P.R. 633/1972, ha presentato istanza all'Agenzia delle Entrate per avere chiarimenti. L'Agenzia delle Entrate in risposta al quesito posto dal committente dell'istante, ha confermato l'esistenza di un nesso strumentale tra l'attività prestata dall'istante e l'operazione di cessione del pacchetto azionario posta in essere, negando tuttavia l'accessorietà della prima alla seconda in considerazione del fatto che il servizio non era reso tra le stesse parti dell'operazione principale di cessione. Nel febbraio 2022, sempre il committente ha presentato una nuova istanza di interpello, al fine di conoscere se le prestazioni di servizi affidate all'istante potessero qualificarsi come attività di intermediazione nella vendita di azioni e quindi esenti dall'Iva ai sensi dell'art. 10, co. 1, nn. 4) e 9) del DPR 633/1972. Con la risposta del 12 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'attività di advisor svolta dal prestatore, a favore del committente, potesse beneficiare del regime di esenzione Iva ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del DPR 633/1972, comma 1, nn. 4) e 9). Stanti le premesse, l'istante si ritrova ora nella condizione di dover procedere alla restituzione dell'Iva ingiustamente addebitata al committente e, chiede, come recuperare l'imposta erroneamente applicata. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate riscontra come l'istante non abbia proceduto a rettificare tempestivamente la fattura, erroneamente emessa con applicazione dell'Iva, in attesa di conoscere il contenuto della risposta resa dall'Agenzia delle Entrate nel 2021 alla società committente, che ha negato il carattere di accessorietà delle prestazioni rese. Unicamente nel 2022 e, pertanto, oltre il termine per poter emettere nota di variazione, l'istante ha preso atto dell'errore compiuto. Conseguentemente, laddove il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia

legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione ex art. 26 del Decreto Iva per recuperare l'Iva erroneamente addebitata in rivalsa, può presentare istanza di rimborso ex art. 30-ter, co. 1 del Decreto Iva essendosi verificato il presupposto che, nel caso di specie, è la risposta resa dalla scrivente il 12 maggio 2022. Affinché sia rispettata la neutralità dell'Iva ed il rimborso non integri la fattispecie di arricchimento senza causa in capo al prestatore, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, è necessario che durante la fase istruttoria che segue la richiesta di rimborso, l'istante dia prova di aver eseguito il rimborso dell'Iva erroneamente addebitata in rivalsa al committente e che il rimborso non cagioni un danno all'erario, ove il committente, avendone il diritto, abbia detratto l'Iva addebitata.

INTERPELLO N. 594 DEL 22/12/2022 – EREDITA' E DETRAZIONE EDILIZIA

L'istante illustra di aver ereditato per successione legittima un'immobile su cui il proprio genitore deceduto, ha beneficiato dal 2015 al 2021 della detrazione per lavori straordinari eseguiti. L'istante precisa che, allo stato attuale, l'immobile è a sua disposizione nonché ad uso del figlio studente e che lo stesso immobile è stato parzialmente e temporaneamente dato in locazione. Date le premesse l'istante chiede di sapere se, in qualità di erede, possa beneficiare della detrazione delle n.3 quote residue spettanti al de cuius, essendo l'immobile oggetto degli interventi concesso parzialmente e temporaneamente in locazione a terzi. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante che in tutti i casi in cui l'immobile pervenuto in eredità sia locato anche solo per una parte dell'anno, l'erede non può fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità. Ad analoghe conclusioni si deve giungere nell'ipotesi in cui oggetto di locazione sia solo una parte dell'immobile. Ai fini del trasferimento delle quote di detrazione in capo all'erede, la detenzione materiale e diretta richiesta dalla norma deve sussistere per tutto il periodo di imposta e con riferimento all'intero immobile. Ne consegue che nel caso di specie l'istante non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l'immobile direttamente anche solo per una parte di tale anno; al termine del contratto di locazione o di comodato, l'istante potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.

Le prossime scadenze

25 gennaio 2023	**MODELLI INTRASTAT** Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi relativi al mese e al trimestre precedente.
30 gennaio 2023	**IMPOSTA DI REGISTRO** Termine entro cui versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
31 gennaio 2023	**MODELLI INTRASTAT** Per i soggetti registrati al regime OSS scade il termine per presentare la dichiarazione Iva e il versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1.10.2022 - 31.12.2022 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021).
	SPESE SANITARIE Termine per l'invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2° semestre 2022.
	AIUTI COVID Termine di invio dell'autodichiarazione aiuti Covid (provv. Ag. Entrate 439400/2022).
	CONCESSIONI GOVERNATIVE Termine per versare la tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a pagamento annuale.

16 febbraio 2023	**IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO** Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	VERSAMENTO RITENUTE Termine ultimo per versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.
	CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI Termine per poter effettuare il versamento della quarta rata del contributo fisso minimo per il 2022.
	INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE Termine per poter versare, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2022 e l'acconto 2023 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.